

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
(Provincia di Rimini)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA e PER LA GESTIONE IN SUB AMBITO "Valli dell'Uso e del Marecchia" delle funzioni di **Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale** (art. 14 comma 27, lett. i, D.L. n. 78/2010; art. 7 comma 3 L.R. n. 21/2012, succ. modifiche L.R. n. 23/2013) da parte dei Comuni di: Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Torriana, in sostituzione della convenzione rep. 232/2014 del 3 aprile 2014


Raccolta. n. 1/2022

Il giorno 29 (ventinove), del mese di marzo, dell'anno 2022 (duemila ventidue), nella Sede dell'Unione di Comuni Valmarecchia con la presente convenzione, tra i signori:

- **RAGGINI RONNY**, nato a Cesena, il 29/01/1978, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del **COMUNE DI POGGIO-TORRIANA** (codice fiscale: 04110220409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PARMA ALICE**, nata a Cesena il 14/03/1988, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 01219190400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 22/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **SABBA STEFANIA**, nata a Rimini il 22/11/1969, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERUCCHIO** (codice fiscale: 00392080404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **SABBA STEFANIA**, nato a Rimini il 22/11/1969, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI VALLEMARECCHIA** (codice fiscale: 91120860407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 4 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 27.12.2013, repertorio n. 206 e registrato a Rimini in data 16.1.2014 al n. 379 serie III E, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. n. 78/2010 e s.m.i. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, aderenti all'Unione di Comuni Valmarecchia fanno parte dell'ambito territoriale ottimale "Rimini nord" e non lo esauriscono, in relazione al rinvio concesso dalla Regione, all'adesione all'Unione, al Comune di Bellaria Igea Marina;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni




fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- l'art.7, co. 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r. 9/2013, che comprende quella relativa allo **Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale**, di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 4/2010;
- tutti i Comuni che hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, hanno inizialmente, con convenzione sottoscritta in data 3 aprile 2014 (rep. 232/2014), conferito le predette funzioni istituendo il Corpo intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione
- in seguito, con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pennabilli n. 51 del 29.07.2016 detto Ente ha comunicato, trasmettendo la relativa delibera consiliare, la volontà di recedere dalla richiamata convenzione;
- successivamente con delibera del Consiglio dell'Unione n. 44 del 28.12.2020 si è preso atto dell'adozione delle delibere di recesso dalla funzione Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale da parte dei Comuni di Casteldelci, Talamello e San Leo con effetto dal 01.01.2021;
- infine con delibera del Consiglio dell'Unione n. 22 del 24.06.2021, si è preso atto dell'adozione delle delibere di recesso dalla funzione Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale da parte dei Comuni di Novafeltria, Sant'Agata Feltria e Maiolo, con effetto dal 01.07.2021;
- la convenzione sottoscritta in data 3 aprile 2014 (rep. 232/2014); prevede che nel caso di recesso delle funzioni, "*il recesso di un Comune non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni*" e che pertanto detta convenzione continua ad essere pienamente efficace per i Comuni non recedenti fino all'approvazione della nuova convenzione;
- i medesimi Comuni (Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna e Verucchio) hanno concordato tra di loro di riorganizzare il conferimento all'Unione della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, mediante gestione in sub ambito, ai sensi degli artt. 29 e seguenti dello Statuto dell'Unione, con decorrenza stabilita dall'articolo 8 della presente convenzione;
- i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione di **Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale**, mediante gestione in sub ambito, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto unionale, approvando nel contempo il presente schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- Richiamata la delibera di Consiglio Unionale n. 41 del 28/12/2020 di delimitazione territoriale dell'Unione, ai sensi degli artt. 29 e ss dello Statuto, come di seguito: - sub ambito "Valli dell'Uso e del Marecchia" e "sub ambito "Alta Valmarecchia – Montefeltro";



Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite **si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina il conferimento, dai Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valmarecchia ed organizzati in sub ambito "Valli dell'Uso e del Marecchia", all'Unione dei Comuni Valmarecchia (per la brevità chiamata Unione), mediante riorganizzazione e gestione in sub ambito territoriale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto unionale, delle funzioni di **Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale** (art.14 L.R. n. 24/2003, D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), **già affidate al Corpo intercomunale di Polizia Locale dell'Unione**, ai sensi della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii.
2. La presente convenzione, pertanto, aggiorna e sostituisce la precedente Convenzione sottoscritta in data 3 aprile 2014 rep. 232/2014;

le l.r.


3. In particolare, vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/2003. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza, esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale, nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge n. 65/1986.
4. Ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 24/2003, le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate, all'interno del sub-ambito territoriale "Valli dell'Uso e del Marecchia", dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione, al fine di garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità e si esplicano, prioritariamente, nei limiti delle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
 - a) *attività di controllo* sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
 - b) *attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;*
 - c) *attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;*
 - d) *attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;*
 - e) *attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;*
 - f) *attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;*
 - g) *attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;*
 - h) *attività ausiliarie di pubblica sicurezza.*
 - i) *attività di gestione dell'impianto di videosorveglianza intercomunale dedicato alla sicurezza urbana integrata*
5. La gestione associata, organizzata nel sub ambito territoriale "Valli dell'Uso e del Marecchia", è finalizzata a garantire:
 - la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione, sub ambito "Valli dell'Uso e del Marecchia", delle forze del Corpo per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
 - l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di Polizia Locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
 - la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile, a livello sovra comunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.
6. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel sub ambito territoriale "Valli dell'uso e del Marecchia", costituito dal territorio dei Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna e Verucchio, in virtù del conferimento della loro

funzione di Polizia Locale Amministrativa, all'Unione Valmarecchia. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. n. 65/1986 e la L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii., fanno relativamente alle funzioni di polizia locale, s'intende esteso esclusivamente al territorio del sub ambito "Valli dell'Uso e del Marecchia".



7. Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione, è formato dagli operatori attualmente appartenenti al Corpo di P.L. dell'Unione.
8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione, avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8, nei modi specificati nel progetto attuativo e negli atti organizzativi approvati dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione, sentita la conferenza dei Sindaci del Sub ambito interessato.
2. In relazione alle attività di cui all'art. 1, gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione e della conferenza dei Sindaci del Sub ambito interessato. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni conferenti, le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).
3. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.
4. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.
5. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nel seguente art. 6 della presente convenzione.
6. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
7. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione, che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – Dotazione organica e trasferimento del personale

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dagli Enti conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti, ai sensi dell'art.1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo, in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 65/1986, dalla L.R. n.



24/2003 e s.m.i. e nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19.9.2001.

3. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Corpo di Polizia Locale, vengono annualmente determinate nell’ambito del quadro di assegnazione delle risorse umane dell’Unione.
4. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’ordinamento.
5. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività, vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dall’Ente di provenienza, sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.


Art. 4 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l’Unione

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione, accertati nel bilancio dell’Unione, sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge, sentita la Conferenza dei Sindaci del sub ambito interessato.
2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada, salvo diversa disposizione di legge, i relativi introiti, incassati dall’Unione, dedotte le spese per la gestione di tale attività, vengono retrocessi ai Comuni conferenti e ripartite fra gli Enti conferenti applicando i coefficienti “correttivi” previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 21/11/2019, in relazione agli abitanti al 31 dicembre del secondo esercizio precedente all’esercizio di riferimento.
3. I proventi derivanti dagli altri accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada, effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell’Unione, riferiti ai Comuni conferenti, sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo, nonché le procedure connesse con il contenzioso e/o l’emanazione delle ordinanze - ingiunzione.
4. Le spese per l’utilizzo del personale del Corpo Intercomunale per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale, sono rimborsate all’Unione dai singoli Enti e imputate nei centri di costo riferiti al sub ambito interessato. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.
5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
6. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione, sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
7. Il riparto della spesa a carico dei Comuni aderenti al sub ambito “Valli dell’Uso e del Marecchia” avviene tenendo conto, nell’ordine indicato, dei seguenti criteri:
 - a) *Definizione della programmazione del servizio di controllo sui territori in stretto rapporto all’incidenza della spesa a carico dei Comuni conferenti*, anche in considerazione delle diverse caratteristiche del territorio dei singoli Comuni conferenti, quali il grado di densità abitativa,

R.R.M. - f.f. [Signature]

la presenza di grandi vie di comunicazione, di importanti centri commerciali naturali, della quantità e qualità di poli scolastici, del numero di impianti sportivi e di società sportive partecipanti a diverse categorie di campionati, di Sagre e Manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone; in virtù di questo criterio, una quota pari al 21% del totale della spesa riferita al personale della Polizia Locale viene scorporata dal totale e suddivisa fra i Comuni di Santarcangelo di Romagna e Verucchio in base agli abitanti al 31 dicembre del secondo esercizio precedente all'esercizio di riferimento.

- b) *Utilizzo dello "standard regionale" approvato con Delibera di Giunta Regionale nr. 2112 del 22/11/2019.* La Regione Emilia Romagna, nel promuovere e consolidare la presenza sul territorio dei Corpi di Polizia Locale, ha istituito dei coefficienti "quantitativi" e "qualitativi" in presenza dei quali è riconosciuto lo status di "corpo di polizia locale", con annessi taluni benefici. In particolare, fra gli standard quantitativi, vi è il rapporto fra popolazione residente e numero degli addetti. Esso, per quel che riguarda l'Unione dei Comuni della Valmarecchia sub ambito "Valli dell'Uso e del Marecchia", prevede che i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti abbiano un rapporto di 0,8 addetti ogni 1.000 abitanti (dato riferibile al Comune di Poggio Torriana); i Comuni aventi popolazione fino a da 10.001 a 20.000 abitanti abbiano un rapporto di 0,9 addetti ogni 1.000 abitanti (dato riferibile al Comune di Verucchio) mentre per i Comuni con più di 20.000 abitanti è previsto un rapporto di 1 addetto ogni 1.000 abitanti. Ciò posto, si ritiene di applicare tali coefficienti "correttivi" nella prospettiva di rendere maggiormente aderente la spesa sostenuta dai singoli Enti, riferita agli addetti del servizio di Polizia Locale, all'ipotesi di "standard" formulata dalla Regione. Di conseguenza la restante quota della spesa del personale del servizio di polizia locale viene ripartita fra gli Enti conferenti applicando i coefficienti "correttivi" previsti dalla citata Delibera 2112 del 21/11/2019, in relazione agli abitanti al 31 dicembre del secondo esercizio precedente all'esercizio di riferimento. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci di sub ambito.
8. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni.
 9. La gestione finanziaria del Corpo di Polizia Locale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale (piano operativo del servizio) ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci del Sub Ambito. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
 10. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato: - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; - il rendiconto di gestione di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
 11. Il bilancio del Corpo intercomunale di Polizia Locale è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione, su indirizzo della Conferenza dei Sindaci del sub ambito, avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. La Giunta può approvare un piano operativo provvisorio ai sensi dell'art. 47 co. 4 dello Statuto su indirizzo della Conferenza dei Sindaci di sub ambito.
 12. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno



comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione, su indirizzo della Conferenza dei Sindaci del sub ambito, avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

13. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – Denominazione e sede

1. La struttura associata, già avente la denominazione di “Corpo Intercomunale di Polizia Valmarecchia”, assume la denominazione di **Corpo di Polizia Locale Unione Valmarecchia**.
2. La sede del Corpo di Polizia Locale, è a Santarcangelo di Romagna. E' prevista una sede centrale per l'allocatione della centrale radio operativa e dei servizi generali. Possono essere previsti Presidi territoriali strutturati, per la migliore organizzazione del Corpo.
3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci del Sub Ambito, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 6 – Beni immobili, mobili ed attrezzature

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle attività conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento in uso all'Unione dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente, previa consultazione della Conferenza dei Sindaci del Sub Ambito.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, previa consultazione della Conferenza dei Sindaci del Sub Ambito, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati e consultazione della Conferenza dei Sindaci del sub ambito, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali attività.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle attività conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in

R.R.M. J.F. [Signature]

merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione procede ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, previa consultazione della Conferenza dei Sindaci del Sub Ambito, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.
9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Corpo durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Corpo o suo delegato prima dell'inizio delle attività. Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

ART. 7 – Armamento

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co. 5 della L. n. 65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal D.M. n. 145/1987 e dal regolamento del Corpo approvato dall'Unione.
2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 8 – Decorrenza e durata della convenzione – controlli e governance

1. La presente convenzione entra in funzione e sostituisce quelle precedenti con decorrenza dal 01/01/2022 ed ha durata di cinque anni in line con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Unione dei Comuni.
2. I Comuni conferenti e l'Unione, anche per il tramite della Conferenza dei Sindaci del sub ambito, si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dal successivo articolo 9 e dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia Locale.

ART. 9 – Coordinamento e controlli sulle attività del corpo di Polizia Locale

1. Ai sensi del vigente Statuto dell'Ente, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni conferenti degli



strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo è la Giunta dell'Unione, unitamente alla conferenza dei Sindaci del sub ambito, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti o qualora lo richieda il Presidente della conferenza dei Sindaci di sub ambito, e alla Cabina di Regia di cui al successivo comma 6 del presente articolo. Alla stessa Giunta sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori e della conferenza dei Sindaci del sub ambito, il Presidente dell'Unione, qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o suo delegato, è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Intercomunale risponde direttamente della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali interessati una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Corpo, sentita la conferenza dei Sindaci del sub ambito.
5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Locale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.
6. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo è così articolato:
 - **Il Presidente dell'Unione**, qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o suo delegato tra i Sindaci dei Comuni che hanno conferito la funzione, è l'autorità di Polizia Locale nel territorio del sub ambito territoriale in cui è articolato il servizio;
 - **La conferenza di sub ambito dei Sindaci**, assume compiti di indirizzo e di verifica rispetto al funzionamento del Corpo. Si riunisce periodicamente per lo svolgimento dei propri compiti. Fornisce al Comandante gli elementi utili alla definizione degli obiettivi del Corpo, approvando il Piano degli Obiettivi di lavoro e le relative modificazioni;
 - **La Giunta dell'Unione**, unitamente alla conferenza dei Sindaci del Sub – ambito secondo le competenze che le sono proprie ai sensi dell'art. 31 dello Statuto unionale, collaborano con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definendo ed approvando gli indirizzi della gestione del servizio e ne verificano l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti: - atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo; - attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.
 - **Il Comandante del Corpo**, nominato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 24/2003 riveste la qualifica prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di: - dar seguito alle direttive del Presidente approvate in seno alla Conferenza dei Sindaci del sub ambito ed elaborare i piani operativi; - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio; - relazionare periodicamente sul

R.R.M. J.F. X

funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato. Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite;

- **La Cabina di Regia:** i Comuni del sub-ambito Valli dell'Uso e del Marecchia verificano periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo previste dall'ordinamento. Tenuto conto che il legame con il territorio è un fattore determinante per garantire l'efficacia e la qualità dei servizi, è costituita una Cabina di Regia, composta dagli Assessori delegati dei Comuni associati, dal Dirigente del servizio e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

La Cabina di Regia costituisce il raccordo dell'indirizzo politico amministrativo, che a regime consentirà il mantenimento di una costante attenzione sui bisogni e sulle problematiche locali relative all'ambito di riferimento; essa avrà inoltre il compito di concertare gli indirizzi di programmazione e controllo dei servizi sul territorio.

La Cabina di Regia ha, quali propri riferimenti, l'Assessore dell'Unione, delegato al servizio di Polizia Locale, la Conferenza dei Sindaci del sub ambito e la Giunta dell'Unione.

7. Fatta salva l'autonomia del Corpo e la dipendenza funzionale del Comandante dal Presidente per le finalità previste dalla legge, gli atti organizzativi dell'Unione stabiliscono la collocazione del Corpo nella struttura dell'Ente e le funzioni del Dirigente del settore di riferimento a cui sono attribuiti compiti di coordinamento dell'attività del Corpo con quella degli altri servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di settore.

ART. 10 - Videosorveglianza


1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Corpo con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni conferenti, i Comuni conferenti delegano mediante la presente convenzione, l'Unione di Comuni alla gestione e manutenzione delle videocamere di sorveglianza, varchi lettura targhe e le correlate tecnologie dedicate alla sicurezza urbana integrata (Legge n. 48/2017 e ss.mm.ii.) collocate sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Locale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa, riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati nel rispetto della normativa di riferimento.

2. Di norma, salvo diversi accordi, l'acquisto e l'installazione di ulteriori telecamere e di dispositivi tecnologici dedicati alla sicurezza urbana integrata, nonché gli adempimenti di carattere tecnico – amministrativi finalizzati al loro utilizzo, da parte della Polizia Locale, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, sono a carico dei singoli Comuni conferenti, conformemente a quanto concordato nei “patti per la sicurezza” siglati con la Prefettura di Rimini.

3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Corpo Unico di Polizia Locale.

4. L'Unione, per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati si è dotata di apposito regolamento.

ART. 11 – Recesso, revoca del conferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione.



1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co. 6, L.R. n. 21/2012 è fissata in 5 anni, il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale, nonché il trasferimento al Comune recedente, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci del Sub – ambito, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi, da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune recedente anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente se ritenuto dal Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci del Sub – ambito, non adeguato rispetto all'ambito ottimale ridotto. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci del Sub – ambito, può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci del Sub – ambito e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Tutti gli immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune recedente, salvo diverso accordo con l'Unione, acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione ovvero, avendo beneficiato di contributi dei Comuni aderenti, non sia frazionabile.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni conferenti. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART.12 - Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Regolamento UE 679/2016 e del Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).



2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 13 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni conferenti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni conferenti e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15 – Registrazione


1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

ART. 16 – Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in funzione della presente convenzione cessano di avere efficacia le precedenti convenzioni sottoscritte in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI POGGIO-TORRIANA
Raggini Ronny



IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Parna Alice



IL SINDACO DEL COMUNE DI VERUCCHIO
Sabba Stefania



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Sabba Stefania

